



**LOTTO 1**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione**  
**VEICOLI DELL'AZIENDA**  
**R.C. AUTO**  
**GARANZIE ACCESSORIE**  
**E**  
**AUTO RISCHI DIVERSI**  
**(cumulativa amministrata con Libro Matricola)**

**Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2020**  
**Scadenza ore 24.00 del 31/12/2022**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### Accessori

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

### Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o - per le altre garanzie operanti - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### Broker incaricato

Assiteca BSA s.r.l. - Sede Legale in Modena, Via Giardini, 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

### Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice che presta le garanzie.

### Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

### Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

### Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

**Furto**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

**Incendio**

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo**

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

**Codice delle Assicurazioni**

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

**Massimale**

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rapina**

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

**Risarcimento**

La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Valore Commerciale**

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

**Veicolo**

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.

## **SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

### **1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **1.3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **1.4 Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

### **1.5 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

### **1.6 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al S.S.N., previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

### **1.7 Rinvio alle norme di legge**

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### **1.8 Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro ... per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro ..,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.

### **1.9 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **1.10 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **1.11 Foro competente**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato.

Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

### **1.12 Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o concessi in comodato o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali, compresi eventuali veicoli di Associazione o Enti che gestiscono servizi per conto del Contraente.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

In caso di sostituzione di veicoli per i quali l'assicurazione rca sia stipulata nella forma bonus malus o equivalente, il Contraente potrà usufruire della classe di merito del veicolo sostituito sempreché:

→ l'esclusione e l'inclusione avvengano contestualmente;

→ il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 60° giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

#### **1.14 Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **1.15 Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

### **1.16 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.



## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)**

### **2.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

### **2.2 Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

### **2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.

- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

## 2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o dell'Elenco veicoli che integrano la polizza, in una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

### a) Formula tariffaria "**Bonus / Malus**" - per autovetture o autocarri

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### b) Formula tariffaria "**Bonus / Malus**" o equivalente - per motocicli e ciclomotori

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### c) Formula tariffaria "**Franchigia fissa e assoluta**"

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad € 250,00

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

### d) Formula tariffaria "**FISSA**" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

## 2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "**Franchigia fissa ed assoluta**", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

## 2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

## 2.7 Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito

con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d.Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

### **2.8 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

### **2.9 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

### **2.10 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

### **2.11 Gestione delle vertenze**

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA**

(Sempre operanti)

#### **3.1 Responsabilità civile dei trasportati**

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

#### **3.2 Carico e scarico**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### **3.3 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone con handicap**

L'assicurazione vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

#### **3.4 Danni a cose di terzi trasportati su autobus**

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

La presente estensione non vale per: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono altresì esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

#### **3.5 Ricorso terzi**

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5 - dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **3.6 Inquinamento accidentale**

Ad integrazione della copertura responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo

non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti ad operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

### **3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada**

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5 - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

### **3.8 Rottura cristalli**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla sezione 5, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

In alternativa, il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi a un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso, la Società si assume l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5.

### **3.9 Ripristino airbag**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

### **3.10 Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà**

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

### **3.11 Perdita delle chiavi**

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5 - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

### **3.12 Traino e recupero**

La presente garanzia opera in caso di incidente da circolazione, guasto, incendio, furto tentato e/o parziale, rapina, atti vandalici, foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante, errato rifornimento.

In tali casi la Società rimborsa, purché documentate e fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5, le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi al numero verde della struttura organizzativa della Società.

In tal caso, la Società si assume l'onere di inviare direttamente apposito mezzo di soccorso e le conseguenti spese rimangono totalmente a suo carico.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5.

### **3.13 Rientro dei passeggeri**

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

### **3.14 Trasporto in ambulanza**

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza della somma indicata alla Sezione 5, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

### **3.15 Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici**

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuata con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

### **3.16 Rinuncia alla rivalsa**

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore in quanto l'abilitazione alla guida sia stata sospesa o revocata e ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente;
- nei confronti del Contraente e/o - se persona diversa - del proprietario, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Ricorrendo tale ipotesi, la rivalsa della Società nei confronti del conducente - sempre che non si tratti di persona affetta da etilismo cronico - sarà limitata a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di Euro 1.000,00;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente idonea ma scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo.

La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Comunque l'Impresa non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

### **3.17 Veicoli Polizia Municipale**

La responsabilità civile auto è valida anche se i veicoli assicurati sono condotti da agenti della Polizia Locale dell'Ente Contraente, muniti di patente di guida, non ancora in possesso della c.d. "patente di servizio".

## **SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A.R.D. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA**

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)

### **4.1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, in caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato lo scoperto con il minimo non indennizzabile indicato alla Sezione 5.

### **4.2 Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

### **4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

### **4.4 Denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

### **4.5 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.



Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

#### **4.6 Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

#### **4.7 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

#### **4.8 Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo

dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **4.9 Danni derivanti da colpa grave**

La Società è obbligata anche per i sinistri derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo assicurato.

**SEZIONE 5 - MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI****5.1 Massimale unico RCA:**

- **Euro 15.000.000,00** per ogni veicolo assicurato  
vedasi **Allegato ELENCO VEICOLI**.

**5.2 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

<b>NORMA</b>	<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO</b>	<b>FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO</b>
3.5	Ricorso Terzi	€ 800.000,00	Nessuna
3.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada	€ 1.000,00	Nessuna
3.8	Rottura cristalli	€ 700,00	Nessuna
	Rottura riparazione/sostituzione cristalli presso centro cristalli convenzionato con la Società	€ 1.000,00	Nessuna
3.9	Ripristino airbag	€ 1.000,00	€ 100,00
3.10	Spese di immatricolazione	€ 1.000,00	Nessuna
	Spese assicurazione RCA	1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione	Nessuna
	Spese tassa di proprietà	1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto	Nessuna
3.11	Perdita delle chiavi	€ 300,00	Nessuna
3.12	Traino e recupero	€ 700,00	Nessuna
	Traino e recupero presso officina convenzionata con la Società	€ 1.000,00	Nessuna
3.13	Rientro dei passeggeri	€ 1.000,00	Nessuna
3.14	Trasporto in ambulanza	€ 1.000,00	Nessuna
4.1	Eventi sociopolitici	=	Scoperto 5% minimo € 100,00
	Eventi atmosferici e diversi	=	Scoperto 5% minimo € 100,00

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>
--------------------------

costituente parte integrante della polizza veicoli dell'Ente rca – ard cumulativa n° .....

**Contraente:** ANCONAMBIENTE SPA.  
Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona  
C.F. e P.IVA 01422820421

**durata del contratto:** anni 3 con  
**effetto dal:** 31/12/2020  
**scadenza il:** 31/12/2022  
**scadenza prima rata il:** 31/12/2021

**Descrizione del rischio assicurato**

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA, Norme aggiuntive** (norme 3.0) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Auto Rischi Diversi - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (norme 4.0), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

**Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:**

- TARIFFA BONUS / MALUS** per autovetture, autopromiscui, motocicli e ciclomotori
- TARIFFA FISSA** con pejus, ove previsto, per ogni altro veicolo indicato nell'elenco allegato

**Determinazione del premio**

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di Ancona e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio (o rilevabile tramite la banca dati ANIA) alla data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

**Tabella dei tassi di premio applicabili per le garanzie ARD**

Tipologia veicolo / garanzia □	Incendio	Furto	Eventi sociopol.	Eventi atmosf.
1. Autovetture/autoveicoli trasp. spec. persone	.... per mille	.... per mille	.... per mille	.... per mille
2. Autoveicoli per trasporto specifico di persone	.... per mille	.... per mille	.... per mille	.... per mille
3. Autocarri	.... per mille	.... per mille	.... per mille	.... per mille
4. Autoveicoli a uso speciale	.... per mille	.... per mille	.... per mille	.... per mille
5. Ciclomotori e motocicli	.... per mille	.... per mille	.... per mille	.... per mille
6. Macchine operatrici e agricole	.... per mille	.... per mille	.... per mille	.... per mille
7. Rimorchi	.... per mille	.... per mille	.... per mille	.... per mille

<b>RIEPILOGO PREMIO ANNUO LORDO</b>		
<b>Garanzia</b>	<b>N. veicoli</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
RCA e garanzie accessorie		
Incendio		
Eventi atmosferici		
Eventi socio politici		
Furto		
	<b>Totale</b>	

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	
<b>Contributo SSN</b>	
<b>Imposte</b>	
<b>TOTALE</b>	

La Società

Il Contraente

-----

-----

**ANCONAMBIENTE SPA - ELENCO VEICOLI - Allegato al capitolato tecnico dell'assicurazione RCA/ARD cumulativa**

	targa	UO	Sportello	1^ Immatric.	Tipo	Modello	Dati	Alim	tariffa	uso	valore assicurato ARD	garanzie assicurate ARD (norme 4.0; I= Incendio; F= furto; GA= Garanzie Accessorie)
1	AAW812	4010	604	2004	MACC.OP.	CASE	Q.94		FISSA			-
2	AAW854	3022	225	2004	MACC.OP.	CATERPILLAR	Q.72		FISSA		€ 5.160,00	I
3	AAW995	3022	207	2006	MACC.OP.	RAVO	Q.53		FISSA		€ 7.310,00	I
4	ABD972	3022	316	2001	MACC.OP.	FIAT	Q.67		FISSA		€ -	-
5	AC21164	3023	325	2003	RIMORCHIO	NEW HOLLAND	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	-
6	ACY936	3022	8	2006	MACC.OP.	DULEVO	Q.113		FISSA		€ 5.160,00	I
7	AD331SG	3021	26	1994	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO 190	Q. 260	D	FRA € 250	CT	€ -	-
8	AD91816	3023	326	2006	RIMORCHIO	ATLAS	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	-
9	AD91844	3023	320	1999	RIMORCHIO	PIACENZA	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	-
10	AEL945	3023	315	2007	MACC.OP.	FIAT COBELCO	Q.62		FISSA		€ -	-
11	AF00744	3010	321	2009	RIMORCHIO SPEC.	CRESCI	Q.60		FRA € 250	CP	€ -	-
12	AF55554	3023	327	2010	RIMORCHIO TRASP.SPEC.	ATLAS	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	-
13	AF81823	3023	324	2001	RIMORCHIO	PIACENZA	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	-
14	AF81927	<b>3023</b>	319	1997	RIMORCHIO	PIACENZA	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	-
15	AFR068	3022	220	2007	MACC.OP.	SCHMIDT	Q.89		FISSA		€ 16.340,00	I
16	AG867EB	3060	29	1995	AUTOV.TRASP .SPEC.RIFIUTI	IVECO190	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ -	-
17	AGN860	3022	215	2009	MACC.OP.	SCHMIDT	Q.27		FISSA		€ 13.760,00	I
18	AGN871	3022	209	2009	MACC.OP.	SWK COMPACT	Q.27		FISSA		€ 13.760,00	I
19	AHW967	3022	216	2015	MACC.OP.	CLEANGO	Q.121		FISSA		€ 73.100,00	I
20	AHW976	3100	204	2015	MACC.OP.	ASD	Q.46		FISSA		€ 54.180,00	I
21	AHX032	3022	206	2017	MACC.OP.	SCHMIDT	Q.46		FISSA		€ 77.400,00	I
22	AHX069	<b>3022</b>	218	2018	MACC. OPER.	RAVO540	Q.114		FISSA		€ 122.980,00	I

23	AL342TB	3021	30	1996	AUTOV.TRASP .SPEC.	VOLVO	Q.150	D	FRA € 250	CT		-
24	AN1AMB1	3010	921	2005	TARGA PROVA				FISSA			-
25	AN568279	4030	23	1992	AUTOCARRO	FIAT IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CP		-
26	AN569072	3021	194	1992	AUTOV.USO .SPEC.	FIAT DUCATO	Q.30	D	FRA € 250	CP		-
27	AN600258	4030	411	1993	AUTOCARRO	FIAT IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CP		-
28	ANAA105	3023	203	1989	MACC.OP.	FIAT	Q.94		FISSA			-
29	ANAE424	3022	214	1999	MACC.OP.	MOTOPALA	Q.24		FISSA			-
30	ANAE747	4030	423	2002	MACC.OP.	MELROE	Q.18		FISSA			-
31	ANAE830	3070	317	2002	MACC.OP.	TERNA KOMATSU	Q.76		FISSA			-
32	ANAE956	3100	217	2003	MACC.OP.	RAVO	Q.70		FISSA			-
33	AP230AP	3060	35	1997	AUTOV.TRASP . SPEC. CON GRU DIETRO	VOLVO	Q.150	D	FRA250	CT	€ 34.600,00	I
34	AP303AT	4030	242	1998	AUTOVETTUR A	FIAT PANDA	CC899	B	CU1	P		-
35	AZ419JM	3022	43	1998	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CT		-
36	AZ420JM	3100	44	1998	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CT		-
37	BB915YN	3021	39	1999	AUTOV.TRASP .SPEC.	VOLVO	Q.150	D	FRA € 250	CT		-
38	BC938LS	3022	92	1999	AUTOCARRO	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CP		-
39	BD369JX	4030	49	1999	AUTOCARRO	IVECO 35E12A	Q.35	D	FRA € 250	CT		-
40	BN531AV	4010	607	2000	AUTOCARRO	VOLVO	Q.150	D	FRA € 250	CP		-
41	BP205TF	4030	136	2001	AUTOCARRO	SEAT	Q.16	D	FRA € 250	CP		-
42	BP206TF	3070	137	2001	AUTOCARRO	SEAT	Q.16	D	FRA € 250	CP		-
43	BP685TA	3022	134	2001	AUTOCARRO	FIAT	Q.19	D	FRA € 250	CP		-
44	BT268GR	3022	138	2001	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	Q.33	D	FRA € 250	CP		-

45	BT493HB	3021	96	2001	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.115	D	FRA € 250	CT		-
46	BT622HC	3010	97	2001	AUTOV.USO SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT		-
47	BT75488	<b>3100</b>	<b>101</b>	2004	MOTOCARRO	APE	CC218	B	FRA € 250	CP		-
48	BV619VE	3021	42	1998	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT		-
49	BV776VE	3021	40	1998	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT		-
50	BW244TX	4010	602	2003	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CT		-
51	BZ712FN	4010	116	2002	AUTOCARRO	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 6.500,00	
52	BZ713FN	<b>3100</b>	117	2002	AUTOCARRO	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 6.500,00	
53	BZ732FL	3060	125	2002	AUTOV.TRASP .SPEC.	RENAULT	Q.160	D	FRA € 250	CT	€ 6.500,00	
54	CD26817	<b>3100</b>	<b>102</b>	2004	MOTOCARRO	APE	CC218	B	FRA € 250	CP	€ -	-
55	CF300RP	3060	66	2003	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.180	D	FRA € 250	CT	€ 10.000,00	
56	CH231ZV	<b>3100</b>	505	2003	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.180	D	FRA € 250	CT	€ -	-
57	CH487ZV	3023	123	2003	AUTOCARRO	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ -	-
58	CH943ZS	2010	244	2003	AUTOVETTUR A	FIAT PUNTO	CC1248	D	CU4	P	€ -	-
59	CK802YV	4030	600	2003	AUTOCARRO	FIAT SCUDO	Q.24	D	FRA € 250	CP	€ -	-
60	CN288KW	3060	126	2004	AUTOCARRO	IVECO MAGIRUS	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 12.500,00	
61	CN388KX	3021	140	2004	AUTOCARRO	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
62	CN713KT	3010	139	2004	AUTOCARRO	FIAT	Q.24	D	FRA € 250	CP	€ -	-
63	CN813KW	3060	127	2004	AUTOCARRO	IVECO MAGIRUS	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 12.500,00	
64	CP36999	<b>2010</b>	<b>104</b>	<b>2006</b>	MOTOCICLO	PIAGGIO	CC124	B	FRA € 250	P		-
65	CP37000	2053	105	<b>2006</b>	MOTOCICLO	PIAGGIO	CC124	B	FRA € 250	P	€ -	-



66	CR226EV	3021	1	2004	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 12.500,00	
67	CR513VR	4030	416	2004	AUTOV.USO SPEC.	FIAT DUCATO	Q.33	D	FRA € 250	CP	€ -	-
68	CT327PD	3010	141	2005	AUTOV.USO SPEC.	FIAT DUCATO	Q.33	D	FRA € 250	CP	€ -	-
69	CT701PC	3021	229	2005	AUTOCARRO	FIAT PANDA	Q.15	D	FRA € 250	CP	€ -	-
70	CT731PC	4010	230	2005	AUTOCARRO	FIAT PANDA	Q.14	D	FRA € 250	CP	€ -	-
71	CT945PE	4010	605	2005	AUTOCARRO	FIAT DOBLO	Q.20	D	FRA € 250	CP	€ -	-
72	CW807MP	4010	606	2005	AUTOV.USO SPEC.	IVECO	Q.55	D	FRA € 250	CP	€ 6.880,00	
73	CY606FE	3022	221	2005	AUTOV.USO SPEC.	IVECO	Q.150	D	FRA € 250	CP	€ 10.320,00	
74	CY726FE	3060	52	2005	AUTOCARRO	IVECO	Q.65	D	FRA € 250	CT	€ -	-
75	CY786FE	3100	142	2005	AUTOCARRO	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
76	DB045MF	3060	7	2006	AUTOV.USO SPEC.	FORD RANGER	Q.30	D	FRA € 250	CP	€ -	-
77	DB423MF	3023	12	2006	AUTOCARRO	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 9.460,00	
78	DB431MF	3021	10	2006	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.80	D	FRA € 250	CT	€ -	-
79	DE992DK	4010	610	1997	AUTOCARRO	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CP	€ -	-
80	DF077BK	<b>3100</b>	15	2006	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
81	DF232BK	4030	56	2006	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
82	DF277BK	3070	37	2006	AUTOCARRO	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
83	DF487BK	3022	94	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
84	DF488BK	3022	63	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO PORTER	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-
85	DF489BK	3022	100	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-
86	DF490BK	3100	106	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-

87	DF491BK	3022	107	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-
88	DF647BK	3021	27	1994	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ -	-
89	DH045MH	3100	108	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 18.060,00	
90	DH335MH	3021	11	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 18.060,00	
91	DH476MG	2040	234	2007	AUTOVETTUR A	FIAT PANDA	CC1242	B/M	CU9	CP	€ -	-
92	DH478MG	3022	235	2007	AUTOVETTUR A	FIAT PANDA	CC1242	B/M	CU10	CP	€ -	-
93	DH493MH	3023	22	2007	AUTOCARRO	MAN	Q.440	D	FRA € 250	CT	€ 12.040,00	
94	DH572MH	3060	124	2004	AUTOCARRO	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 6.880,00	
95	DH888MH	3021	17	2007	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 18.060,00	
96	DL049CD	3023	5	2008	AUTOCARRO	MAN MOTRICE	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 17.200,00	
97	DL726CD	3022	6	2008	AUTOCARRO	DAIMLER	Q.150	D	FRA € 250	CT	€ 30.100,00	
98	DL789CD	3021	58	2008	AUTOCARRO	IVECO	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	
99	DL889CD	<b>3100</b>	144	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 8.600,00	
100	DL890CD	3080	145	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 8.600,00	
101	DL891CD	<b>3100</b>	146	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 8.600,00	
102	DL893CD	3080	148	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 8.600,00	
103	DL894CD	3100	149	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 8.600,00	
104	DL895CD	<b>3100</b>	150	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 8.600,00	
105	DL896CD	<b>3100</b>	151	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 8.600,00	

106	DM015FD	3100	154	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 19.780,00	
107	DM016FD	<b>3100</b>	155	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 19.780,00	
108	DM127FD	3021	156	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 19.780,00	
109	DM128FD	3070	157	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 19.780,00	
110	DM129FD	3021	158	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 19.780,00	
111	DM316FD	<b>3021</b>	91	2008	AUTOCARRO	FORD TRANSIT	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
112	DM397FD	3100	111	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-
113	DM398FD	3022	109	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-
114	DM399FD	3100	113	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-
115	DM400FD	3100	120	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D	FRA € 250	CT	€ -	-
116	DM490FD	3060	160	2008	AUTOCARRO	FORD	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
117	DM668FB	4030	424	2008	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	Q.33	D	FRA € 250	CP	€ -	-
118	DM845FB	3022	236	2008	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	CC1242	M	CU6	P	€ -	-
119	DM872FB	2010	237	2008	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	CC1242	M	CU9	P	€ -	-
120	DR559YT	<b>3021</b>	226	2008	AUTOCARRO	FIAT DOBLO	Q.22	D	FRA € 250	CP	€ -	-
121	DT084DT	3060	161	2009	AUTOCARRO	FORD TRANSIT	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	-
122	DT191DT	3021	162	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 12.040,00	

12					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
3	DT192DT	3021	163	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	12.040,00	
12					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
4	DT220DT	3021	165	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	12.040,00	
12					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
5	DT221DT	<b>3100</b>	166	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	12.040,00	
12					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
6	DT231DT	3021	169	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	10.320,00	
12					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
7	DT232DT	3021	167	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	10.320,00	
12					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
8	DT233DT	3021	168	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	10.320,00	
12					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
9	DT307DT	3021	172	2009	.SPEC.	MAN	Q.260	D		CT	€	24.080,00	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
0	DT308DT	3021	173	2009	.SPEC.	MAN	Q.260	D		CT	€	24.080,00	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
1	DT309DT	<b>3100</b>	174	2009	.SPEC.	MAN	Q.260	D		CT	€	24.080,00	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
2	DT401DT	3021	175	2009	.SPEC.	IVECO	Q.35	D		CT	€	24.080,00	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				-
3	DT555DT	3022	60	2009	.SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D		CT	€	-	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				-
4	DT556DT	3022	95	2009	.SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D		CT	€	-	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				-
5	DT557DT	3022	110	2009	.SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D		CT	€	-	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				-
6	DT558DT	3021	112	2009	.SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D		CT	€	-	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				-
7	DT559DT	3022	129	2009	.SPEC.	PIAGGIO	Q.16	D		CT	€	-	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
8	DT593DT	3021	178	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	10.320,00	
13					AUTOV.TRASP				FRA € 250				
9	DT595DT	3021	180	2009	.SPEC.	IVECO	Q.75	D		CT	€	10.320,00	

14 0	DT686DT	3021	182	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
14 1	DT688DT	3021	184	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
14 2	DT736DT	3021	185	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 10.320,00	
14 3	DT737DT	3021	186	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 10.320,00	
14 4	DT791DT	3021	187	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 10.320,00	
14 5	DT812DT	3021	188	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
14 6	DT834DT	3021	192	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
14 7	DT835DT	3021	193	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
14 8	DT839DT	3021	190	2009	AUTOCARRO	MERCEDES	Q.50	D	FRA € 250	CT	€ 6.880,00	
14 9	DT840DT	3021	191	2009	AUTOCARRO	MERCEDES	Q.50	D	FRA € 250	CT	€ 6.880,00	
15 0	DW290NB	4030	241	2009	AUTOCARRO	FIAT PANDA	Q.15	D	FRA € 250	CP	€ -	
15 1	DW881HF	3021	240	2009	AUTOVETTUR A	FIAT PANDA	CC1242	M	CU7	P	€ -	
15 2	DW967NA	3060	238	2009	AUTOCARRO	FIAT PANDA	Q.15	D	FRA € 250	CP	€ -	
15 3	DW976NA	3021	239	2009	AUTOVETTUR A	FIAT PANDA	CC1242	B	CU7	P	€ -	
15 4	DY452MY	4010	609	2009	AUTOCARRO	FIAT DOBLO	Q.20	D	FRA € 250	CP	€ -	
15 5	DY513NB	3070	195	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 10.320,00	
15 6	DY514NB	3100	196	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 10.320,00	

157	DY735NB	3021	198	2010	AUTOV.TRASP .SPEC.	MERCEDES	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
158	DY736NB	3021	199	2010	AUTOV.TRASP .SPEC.	MERCEDES	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
159	DY738NB	3021	200	2010	AUTOV.TRASP .SPEC.	MERCEDES	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
160	DY760NB	3021	201	2010	AUTOV.TRASP .SPEC.	MERCEDES	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
161	DY909NB	3023	24	2010	AUTOCARRO	MAN	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 25.800,00	
162	EA136NH	3021	202	2010	AUTOCARRO	DAIMLER	Q.50	D	FRA € 250	CT	€ 9.460,00	
163	EG045LW	<b>3100</b>	183	2009	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	
164	EG239LW	3100	152	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 10.320,00	
165	EM067RG	3100	25	2012	AUTOV.TRASP .SPEC.	MAN TRUCKS	Q.140+ 120	D	FRA € 250	CT	€ 31.820,00	
166	EM193RG	3021	153	2008	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 10.320,00	
167	EM386RG	3021	28	2013	AUTOV.TRASP .SPEC.	MERCEDES	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 116.100,00	
168	EM537RG	3021	2	2004	AUTOV.TRASP .SPEC.	MERCEDES	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 9.460,00	
169	EV099GL	3021	33	2014	AUTOCARRO	MERCEDES	Q.50	D	FRA € 250	CT	€ 18.060,00	
170	EW060NX	3022	67	2014	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	17	D	FRA € 250	CT	€ 7.740,00	
171	EW061NX	3022	68	2014	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	17	D	FRA € 250	CT	€ 7.740,00	
172	EW062NX	3022	69	2014	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	17	D	FRA € 250	CT	€ 7.740,00	
173	EW063NX	3022	70	2014	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	17	D	FRA € 250	CT	€ 7.740,00	

17 4	FA993AD	3022	71	2015	AUTOV.TRASP.SP EC. CON VOLTAC.	PIAGGIO PORTER	Q.17	GPL	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	I
17 5	FA994AD	3100	72	2015	AUTOV.TRASP.SP EC.CON VOLTAC.	PIAGGIO PORTER	Q.17	GPL	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	I
17 6	FA995AD	3100	73	2015	AUTOV.TRASP.SPE C. CON VOLTAC.	PIAGGIO PORTER	Q.17	GPL	FRA € 250	CT	€ 11.610,00	I
17 7	FB481ED	3022	61	2015	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	Q.17	GPL	FRA € 250	CP	€ 7.310,00	I
17 8	FD818AR	3021	501	2003	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 38.700,00	I
17 9	FD819AR	3100	502	2003	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ 38.700,00	I
18 0	FD820AR	<b>3100</b>	119	2003	AUTOV.USO SPEC.	IVECO	Q.150	D	FRA € 250	CT	€ 34.400,00	I
18 1	FD944NT	<b>3100</b>	122	2003	AUTOCARRO	IVECO	Q.260	D	FRA € 250	CT	€ -	
18 2	FE885HN	3023	21	<b>2016</b>	AUTOTRENO	VOLVO	Q.260+ 180	D	FRA € 250	CT	€ 71.380,00	
18 3	FF909MC	4010	608	<b>2016</b>	AUTOV.TRASP .SPEC.	NISSAN P200A	Q.35	D	FRA € 250	CP	€ 45.580,00	I+F
18 4	FF939AM	1010	243	<b>2016</b>	AUTOCARRO	FIAT PUNTO	Q.17,05	D	FRA € 250	CP	€ 7.310,00	I+F
18 5	FG947XW	3021	31	<b>2017</b>	AUTOV.TRASP .SPEC.	MITSUBISHI	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ 41.280,00	I
18 6	FH611EB	3100	233	<b>2017</b>	AUTOCARRO	FIAT PUNTO	Q.17,05	D	FRA € 250	CP	€ 8.600,00	I+F
18 7	FJ875EN	3023	19	<b>2017</b>	AUTOCARRO+RIM. SCARRABILE	VOLVO TRUCK	Q.260+ 180	D	FRA € 250	CT	€ 94.600,00	I
18 8	FK947BN	3100	205	<b>2018</b>	AUTOV.TRASP .SPEC.	DULEVO	Q.122	D	FRA € 250	CP	€ 150.500,00	I
18 9	FK948BN	4010	611	<b>2018</b>	AUTOV.TRASP .SPEC.	RENAULT	Q.35	D	FRA € 250	CP	€ 52.245,00	I+F

190	FK978BN	3021	87	2018	AUTOV.TRASP. SPEC. TRASP.RIFIUTI CON VOLTAB.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 55.771,09	I
191	FK979BN	3021	88	2018	AUTOV.TRASP. SPEC. TRASP.RIFIUTI CON VOLTAB.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 55.771,09	I
192	FK980BN	3021	89	2018	AUTOV.TRASP. SPEC. TRASP.RIFIUTI CON VOLTAB.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 55.771,09	I
193	FN629NC	3022	210	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	IVECO	Q.160	D	FRA € 250	CP	€ 135.880,00	I
194	FN720NC	3021	189	2018	AUTOCARRO	MERCEDES	Q.50	M	FRA € 250	CT	€ 38.671,62	I
195	FN890AC	3021	41	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 55.771,86	I
196	FN891AC	3100	47	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 55.771,86	I
197	FN892AC	3100	48	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 55.771,86	I
198	FN934AC	3100	38	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	MITSUBISHI	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ 46.096,00	I
199	FV930AA	4010	612	2019	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	Q.21	D	FRA € 250	CP	€ 15.475,83	I+F
200	FW295EY	2022	227	2019	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	Q.25	D	FRA € 250	CP	€ 16.750,00	I+F
201	FW815FB	3022	77	2019	AUTOCARRO	PIAGGIO PORTER	Q.22	B/GPL	FRA € 250	CT	€ 16.750,00	I
202	FX984TB	3021	3	2020	AUTOV.TRASP.SPE C. TRASP.RIFIUTI	IVECO IG160	Q.160	D	FRA € 250	CT	€ 134.950,00	I
203	RNAA029	3101	504	2003	MACC.OP.	IVECO	Q.53		FRA € 250		€ -	



204	XA158LX	3100	322	1999	RIMORCHIO	PIACENZA	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	
205	XA783BY	3023	323	1999	RIMORCHIO	PIACENZA	Q.260		FRA € 250	CT	€ -	
206	ZA 635 TP	3060	90	2008	Autocarro Trasporto Specifico UsodiTerzi	ISUZU	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ -	
207	ZA 765 TP	3070	176	2009	AutoveicoloTrasportoSpecifico UsodiTerzi	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 6.880,00	
208	ZA 766 TP	3100	177	2014	AutoveicoloTrasportoSpecifico UsodiTerzi	ISUZU	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 9.000,00	
209	ZA500ZW	3021	34	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	MITSUBISHI	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 66.791,04	
210	ZA501ZW	3021	32	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	MITSUBISHI	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 66.791,04	
211	ZA502ZW	3021	36	2018	AUTOV.TRASP .SPEC.	MITSUBISHI	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 66.791,04	
212	ZA505ZW	3021	57	2018	AUTOV.TRASP.SP EC. TRASP.RIFIUTI	MITSUBISHI	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 66.791,04	
213	ZA506ZW	3021	54	2018	AUTOV.TRASP.SP EC. TRASP.RIFIUTI	MITSUBISHI	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 66.791,04	
214	ZA507ZW	3021	55	2018	AUTOV.TRASP.SP EC. TRASP.RIFIUTI	MITSUBISHI	Q.75	D	FRA € 250	CT	€ 66.791,04	
215	ZA516ZW	3021	50	2020	AUTOV.TRASP.SP EC.CON VOLTAC.	MITSUBISHI FUSO	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ 54.783,00	
216	ZA672TM	3022	59	2017	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO PORTER	Q.17	D	FRA € 250	CT	€ 13.760,00	
217	ZA673TM	3022	62	2017	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO PORTER	Q.17	D	FRA € 250	CT	€ 13.760,00	
218	ZA674TM	3022	64	2017	AUTOV.TRASP .SPEC.	PIAGGIO PORTER	Q.17	D	FRA € 250	CT	€ 13.760,00	

21 9	ZA680TM	<b>3100</b>	<b>74</b>	<b>2018</b>	AUTOV.TRASP .SPEC.TRASP. RIFIUTI	PIAGGIO S90	Q.17	GPL	FRA € 250	CT	€ 15.050,00	
22 0	ZA681TM	<b>3022</b>	<b>65</b>	<b>2018</b>	AUTOV.TRASP .SPEC.TRASP. RIFIUTI	PIAGGIO S90	Q.17	GPL	FRA € 250	CT	€ 15.050,00	
22 1	ZA682TM	<b>3022</b>	<b>75</b>	<b>2018</b>	AUTOV.TRASP .SPEC.TRASP. RIFIUTI	PIAGGIO S90	Q.17	GPL	FRA € 250	CT	€ 15.050,00	
22 2	ZA826XE	3021	45	2015	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ 29.240,00	
22 3	ZA827XE	3070	46	2015	AUTOV.TRASP .SPEC.	ISUZU	Q.35	D	FRA € 250	CT	€ 29.240,00	
22 4	ZA832XE	3021	197	2010	AUTOV.TRASP .SPEC.	MERCEDES	Q.75		FRA € 250	CT	€ 13.000,00	